CAMERA DEI DEPUTATI N. 1250-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **BUFFONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 aprile 1964 (*Stampato n. 399*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 aprile 1964

—

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori, e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile

Presentata alla Presidenza il 22 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, entrata in vigore il 15 febbraio 1963, il Parlamento accordò al Governo delega, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare norme aventi valore di legge per:

a) la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti ed arsenali militari;

b) il riordinamento degli Stati Maggiori in tempo di pace;

c) la revisione delle leggi sul reclutamento;

d) la revisione delle circoscrizioni dei tribunali militari territoriali.

La legge di delega stabilì, inoltre, il termine di un anno per la emanazione dei provvedimenti delegati, sui quali doveva essere

sentito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate e di una Commissione parlamentare composta di sei senatori e sei deputati.

Nel cennato periodo di un anno, dopo approfonditi studi, che i colleghi membri dell'apposita Commissione hanno avuto modo di apprezzare, sono stati emanati provvedimenti delegati sulle materie indicate alle lettere *c*) e *d*). Infatti con decreti del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, nn. 199 e 237, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile e del 5 maggio 1964, sono state emanate le norme per la revisione della circoscrizione dei Tribunali militari territoriali e quelle sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

Il primo di detti provvedimenti attua fedelmente il precetto della delega di ridurre da dodici a otto il numero dei tribunali militari territoriali (conservando una sezione per la Sardegna) e a fissare la nuova circoscrizione territoriale in relazione alla dislocazione dei grandi comandi territoriali e al numero dei militari alle armi nel territorio, tenuto conto della facilità delle comunicazioni.

Il secondo è, indubbiamente, quello più complesso e che avrà la maggiore rilevanza sociale. Con esso, infatti, viene revisionata e riunita in unico testo, armonicamente coordinato, tutta la legislazione, talvolta antiquata e superata dai tempi, concernente la leva di terra, la leva di mare e la leva dell'aria e si provvede, fra l'altro:

a riordinare i titoli per l'ammissione alla dispensa dal compimento della ferma di leva, per tutelare le famiglie che, con la chiamata alle armi del loro unico sostegno, verrebbero a trovarsi in stato di disagio morale od economico;

ad abolire l'istituto della idoneità limitata ed introdurre il concetto della idoneità fisico-professionale alle diverse specializzazioni militari, consentendo così al cittadino di vedere definita la sua posizione nei confronti degli obblighi militari fin dal momento della visita di leva;

a disciplinare la selezione attitudinale e a concentrare il servizio della leva di terra in trenta capoluoghi di provincia, sedi di ospedali militari, previa soppressione delle Commissioni mobili, limitando così il disagio del giovane di leva al solo viaggio gratuito dal luogo di residenza alla sede del Consiglio di leva ed esonerando da ogni accertamento gli affetti da gravi imperfezioni e da infermità permanenti insanabili.

Le rimanenti materie (riordinamento del Ministero e degli Stati Maggiori) sono fra loro intimamente connesse e hanno richiesto complessi studi al fine di pervenire a soluzioni funzionali che consentano l'attuazione di tutti i criteri dettati dalla legge delega quali:

l'assetto delle direzioni generali in base alla omogeneità delle funzioni;

il decentramento agli uffici periferici di attribuzioni riservate agli organi centrali;

l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure, semplificando la struttura burocratica;

il riordinamento e l'ammodernamento degli stabilimenti e degli arsenali militari, coordinandone i programmi di lavoro al fine di utilizzare nel modo più razionale le maestranze e la potenzialità degli impianti;

il riordinamento dello Stato Maggiore della difesa e la determinazione dei compiti del Capo di Stato Maggiore della difesa;

il riordinamento degli Stati Maggiori delle tre Forze armate attribuendo ai relativi capi la competenza, in tempo di pace, per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre disposizioni relative all'impiego di ciascuna Forza armata.

Per consentire un esauriente studio di tali problemi e l'elaborazione dei relativi provvedimenti il Ministro per la difesa presentò al Senato della Repubblica il 15 febbraio 1964 un disegno di legge per la proroga di un anno del provvedimento di delega. Il Senato, essendo nel frattempo decorso il 15 febbraio, ha modificato la proroga in rinnovo della delega, stralciando la materia che ha già formato oggetto di decreti delegati (revisione della circoscrizione dei tribunali militari e revisione delle leggi sul reclutamento).

L'altro ramo del Parlamento ha, inoltre, ritenuto opportuno che, rinnovandosi la delega al Governo, si dettassero norme anche per provvedere alla modifica degli organici del personale civile, adeguandoli alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici nonché degli stabilimenti e degli arsenali militari, indicando i principî ed i criteri direttivi da seguire.

Infine, il Senato ha ritenuto opportuno stabilire che la Commissione parlamentare chiamata ad esprimere parere sui provvedimenti delegati debba sentire, per i problemi inerenti al riordinamento delle carriere e delle categorie del personale civile e alla revisione dei relativi organici, i rappresentanti

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione Difesa, vagliate tutte le circostanze ora esposte, ritiene il disegno di legge meritevole di approvazione nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica, in quanto, per rendere funzionale una organica strutturazione degli uffici e degli stabilimenti del Ministero della Difesa, appare indispensabile adeguare alle nuove strutture gli organici e le carriere degli impiegati e degli operai che vi sono addetti.

La Commissione Difesa confida, pertanto, che la Camera dei Deputati vorrà approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, per porre il Governo in condizione di completare il riordinamento dell'Amministrazione militare.

BUFFONE, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente alla emanazione di norme concernenti la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, e il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace.

ART. 2.

Il Governo è, altresì, delegato, per la durata indicata nell'articolo precedente, ad emanare, con le modalità previste dalla legge 12 dicembre 1962. n. 1862, norme aventi valore di legge per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile, adeguandoli alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione degli uffici e dei servizi centrali e periferici e degli stabilimenti e arsenali militari; e, in particolare, a:

inquadrare, a domanda, gli impiegati dei ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli organici, avuto riguardo anche al servizio prestato e alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

istituire carriere speciali per il personale di concetto;

agevolare l'inquadramento degli impiegati nelle carriere e categorie corrispondenti al titolo di studio posseduto e alle mansioni e funzioni svolte;

stabilire una nuova classificazione professionale ed economica degli operai, unifor-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

mando lo stato giuridico per tutto il personale degli stabilimenti e degli arsenali;

estendere le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, agli operai adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale;

emanare norme transitorie atte ad assicurare, nella prima applicazione della legge, un sollecito completamento degli organici e la perequazione nella progressione delle carriere.

ART. 3.

La Commissione parlamentare, di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, sentirà, per i problemi inerenti al riordinamento delle carriere e delle categorie, e alla revisione degli organici del personale civile, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 3.

Identico.